REGOLAMENTO (CEE) N. 3063/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1987

che autorizza l'organismo d'intervento francese a vendere mediante gara 110 000 t di frumento tenero da esportare a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (5), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la raccolta di frumento tenero del 1987 si è svolta, in una parte della Comunità, in condizioni climatiche del tutto eccezionali; che gli operatori che si sono impegnati anteriormente al 1° agosto 1987 ad effettuare esportazioni di frumento a titolo di aiuto alimentare non potevano prevedere tali condizioni; che è pertanto opportuno permettere loro di approvvigionarsi sulle scorte d'intervento nell'ambito di una vendita di tali giacenze mediante gara;

considerando che per garantire il corretto svolgimento dell'operazione è opportuno subordinare lo svincolo delle cauzioni previste all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, onde evitare eventuali perturbazioni del mercato;

considerando che gli Stati membri prevedono tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti per assicurare il corretto svolgimento dell'azione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è autorizzato a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 110 000 t di frumento tenero a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara è aperta per il periodo compreso tra il 15 e il 30 ottobre 1987.

2. Per essere valide le offerte devono essere:

a) presentata da un operatore che nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 1° agosto 1987 sia stato dichiarato aggiudicatario di una fornitura di frumento a titolo di aiuto alimentare da effettuare dopo il 1° agosto 1987;

b) corredate della prova che l'offerente ha costituito una cauzione pari a 10 ECU/t.

Articolo 3

1. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) è svincolata:

— per i quantitativi per i quali l'offerta non è stata accolta;

— oppure, in qualsiasi altro caso, conformemente al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6).

2. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è costituita dal pagamento del prezzo di vendita e dall'esportazione entro il termine prescritto, accompagnata dal titolo di esportazione.

Le prove da addurre corrispondono a quelle applicabili per la cauzione relativa al titolo di esportazione rilasciato a seguito della gara.

Articolo 4

Gli organismi d'intervento interessati adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento. Essi si scambiano le informazioni necessarie e informano la Commissione sullo svolgimento della gara tutte le settimane nell'ambito del comitato di gestione per i cereali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 ottobre 1987.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(5) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente